



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 9

Del 29/01/2016

OGGETTO:

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI CON VINCITA IN DENARO DISCIPLINATI DALL'ART. 110, COMMA 6, DEL T.U.L.P.S. PRESENTI IN ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)

Soggetti destinatari:

**OPERATORI COMMERCIALI , CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE
PRESIDIO DI ANZOLA DELL'EMILIA**

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Il Sindaco

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (Bo)
tel. 051 6502111
fax. 051 731598
cod. amm. AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@
cert.provincia.bo.it

IL SINDACO

Premesso che:

- i dati rilevati dal SERT – Servizio Dipendenze dell'AUSL di Bologna con riferimento specifico alla dipendenza da gioco d'azzardo vedono un incremento esponenziale del numero di pazienti affetti da questa patologia certificati e in carico ai servizi, che sono passati dagli 80 casi del 2013 a 153 del 2014 con un aumento di oltre il 90%, coinvolgendo donne e uomini in un'ampia fascia d'età;
- dai dati diffusi recentemente dall'Assessorato alle Politiche sociali della Regione Emilia Romagna emerge un aumento dei casi di ludopatie trattati dai SERT nel territorio regionale del 15% nell'ultimo anno che, prendendo a riferimento il periodo 2010 – 2013, è pari al 116,8%;
- il numero dei soggetti assistiti dal servizio sanitario per questa forma di dipendenza è un dato assolutamente parziale, perché moltissimi sono i giocatori patologici che non si rivolgono alle strutture sanitarie, ed ancor più ampio è il bacino dei soggetti a rischio;
- i costi sociali causati dal gioco patologico sono riconducibili a costi sanitari diretti (maggiori cure mediche) ma anche indiretti (minor rendimento in ambito lavorativo, perdita di reddito, ...) e molto spesso coinvolgono non solo l'interessato ma tutto il suo nucleo familiare, fino a creare situazioni di allarme sociale;
- la quota maggiore del volume economico complessivo del gioco d'azzardo legale è legato all'uso di slot machine e videolottery (oltre il 55%, secondo una stima CNR);

Evidenziato che:

- rientra nelle competenze generali dei Comuni la tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, da promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- questa Amministrazione ha aderito alle politiche di contrasto del gioco d'azzardo promosse da Anci/Lega Autonomie Emilia-Romagna, facendo proprio il "Manifesto



dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo” con deliberazione del Consiglio dell'Unione Terred'acqua n.17 del 10/07/2013;

Sottolineato che :

- il D.L. 158/2012 convertito in L. con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della L. 189/2012 prevede l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) “con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia”;
- anche la Regione Emilia Romagna è intervenuta sulla materia della ludopatia, in particolare con la Legge n. 5/2013 avente ad oggetto “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate” e con la delibera attuativa dell'Assemblea Legislativa n.154/2014 recante “ Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016” e successiva modifica al citato Piano Integrato, approvata con delibera dell'Assemblea Legislativa n.166/2014;

Ritenuto quindi opportuno intervenire a tutela della salute pubblica della popolazione, attraverso la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS collocati all'interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie lotto, sale giochi, ...) o ex art 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo,...) del TULPS (R.D. 773/1931), sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 28/07/2015, avente ad oggetto “Atto di indirizzo in materia di orari per l'esercizio sul territorio comunale delle attività di gioco lecito con vincita in denaro”;

Precisato che la limitazione del funzionamento degli apparecchi in oggetto ha come obiettivo la riduzione dei fenomeni di abuso; tutto ciò quindi non tanto per rendere inaccessibile il gioco in senso assoluto quanto per evitarne l'utilizzo sconsigliato;

Evidenziato che il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli “altri servizi esclusi”, di cui all'art. 7 lettera d) del D. Lgs. n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (che riguarda anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali), e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto di eventuale ordinanza (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15/07/2013);

Rilevato che l'introduzione di limiti di orario è funzionale a evitare danni alla salute umana e all'ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e in particolare dal D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (convertito in legge 214/2011) con il particolare richiamo all'art. 34, commi 2 e 4, nel momento in cui si richiamano “esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario che possono giustificare l'introduzione di precisi atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo nel rispetto del principio di proporzionalità”, ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;



Dato atto che si ritiene quindi particolarmente utile intervenire sull'orario di funzionamento nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini che preludono al formarsi di patologie, contemperando peraltro valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l'iniziativa economica delle imprese;

Richiamate

- la sentenza della Corte Costituzionale n.300/2011, con la quale la Corte medesima ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito "dell'ordine pubblico e della sicurezza", di competenza legislativa statale;
- la più recente giurisprudenza, favorevole in merito a provvedimenti analoghi adottati da altri Comuni, quali ad esempio le sentenze della Corte Costituzionale n.220/2014 e n.56/2015 e le sentenze del Consiglio di Stato n.3271 e n.3845 del 2014 con le quali si osserva come il regime di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione non precluda all'Amministrazione Comunale l'esercizio del potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art.50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. "...in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";

Visto l'art.3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica ma anche più in generale di quella individuale e collettiva della popolazione locale;

Sentite nel merito le Associazioni di categoria, nonché quelle dei consumatori e quelle sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, con nota del 22/09/2015 prot.n.20319, agli atti del competente Ufficio Attività Produttive;

Richiamata la vigente disciplina in materia, in particolare:

- R.D. n. 773/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 110;
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto Ministero Economia e Finanze del 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS";



- D.L. n. 158/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (convertito in legge n. 189/2012);
Visti
- l’art.50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art.118 della Costituzione

ORDINA

- 1) l’orario di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6, del TULPS collocati all’interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie lotto, sale giochi, ...) o ex art 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo,...) del TULPS (R.D. 773/1931) su tutto il territorio comunale è fissato **in massimo 10 ore, nella fascia oraria compresa tra le 10.00 e le 23.00 di tutti i giorni**, inclusi i festivi. Il funzionamento può essere continuativo o con una o più interruzioni. Negli orari di non funzionamento gli apparecchi dovranno essere spenti singolarmente tramite l’interruttore elettrico;
- 2) E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di esercizio di esporre in un punto ben visibile al pubblico un cartello con l’indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui al punto precedente, contenente anche formule di avvertimento sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita in denaro;
- 3) E’ fatto obbligo di comunicare al Comune l’orario praticato, che deve essere comunque conforme al presente atto.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale On line. Di essa è data ampia comunicazione agli operatori economici del settore e alla cittadinanza.

La violazione delle disposizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs.267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla legge 689/1981 e s.m.i..

L’Amministrazione Comunale promuove periodiche azioni di informazione per contrastare il gioco d’azzardo, l’insorgere delle ludopatie e l’accesso ai servizi dedicati (SeRT).

L’amministrazione Comunale promuove e sostiene i locali NO SLOT con apposite iniziative.

Il presente provvedimento è trasmesso al Corpo Unico di Polizia Municipale-Unione Terred’Acqua ed a chiunque altro spetti di farla osservare.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni

IL SINDACO
(Avv. Giampiero Veronesi)